

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

(33^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (2576) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 385, 386
JANNUZZI, relatore 385

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Battista, Bolettieri, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Mencaraglia, Messeri, Micara, Scocci-marro, Spano e Turani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martino.

MICARA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (2576) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, relatore. Il presente disegno di legge si riferisce all'intervento governativo diretto a limitare agli operatori economici la libera scelta della nave sulla quale effettuare il trasporto, onde evitare le concorrenze, dannose ai nostri traffici marittimi, che possono esplicarsi in varia forma.

Mentre altre legislazioni hanno attuato norme più drastiche nei confronti di quegli Stati che applicano forme di discriminazione di bandiera, il disegno di legge in esame, nel-

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

33ª SEDUTA (14 febbraio 1963)

l'intento di tutelare la marina mercantile italiana, adotta questa soluzione: prevede la istituzione di una apposita Commissione consultiva e di studio composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e degli operatori, la quale deve esaminare se ricorrano gli estremi per l'applicabilità della legge nei confronti di qualche Stato straniero e proporre l'applicazione e la revoca delle relative misure da adottare, esprimendo infine un parere. La decisione viene presa dal Ministro per il commercio con l'estero, sentito il parere di tale Commissione.

Quali misure applicare? Il disegno di legge non lo stabilisce, lasciandole alla discrezionalità del Ministro ed al parere, tuttavia non vincolante, espresso dalla Commissione.

In questi termini, trattandosi di un disegno di legge di evidente tutela della marina mercantile italiana, la quale di fatto si trova di fronte a casi di discriminazione da parte di alcuni Stati, che vanno arginati, credo sia senz'altro auspicabile la sua approvazione da parte di questa Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Governo ha facoltà, nei confronti dei paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure di discriminazione pregiudizievoli per la marina mercantile italiana — quali riserve di traffico, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera — di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti paesi.

(È approvato).

Art. 2.

Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate dal Ministro per il commercio con l'este-

ro sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio con l'estero, è istituita una Commissione composta di:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero del commercio estero;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

quattro rappresentanti dell'armamento nazionale, designati dal Ministero della marina mercantile, su proposta delle Organizzazioni armatoriali a carattere nazionale;

due esperti delle categorie economiche utenti del naviglio, nominati dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il Ministero delle partecipazioni statali.

Per ciascuno dei rappresentanti è nominato un membro supplente.

La Commissione potrà valersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo 3 si riunirà ogni quattro mesi, e in qualsiasi altro

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)33^a SEDUTA (14 febbraio 1963)

momento su richiesta di una delle Amministrazioni in seno ad essa rappresentate, per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) esaminare se ricorrono nei confronti di qualche Stato straniero gli estremi indicati all'articolo 1, e cioè se tale Stato applica a danno della marina mercantile italiana misure discriminatorie;

b) proporre l'applicazione e la revoca delle misure di cui all'articolo 1 e formulare proposte sulle modalità della loro attuazione;

c) fornire il parere di cui all'articolo 2.
(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari